



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 595

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

**SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. INTERVENTO TORRENTE
BOZZENTE - TRATTI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TOMBINATURE.**

CUP C42H19000020004 - CIG B4CAE34CCB

* * * * *

REPVBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, addì due del mese di dicembre (02/12/2025),

T R A

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del Direttore Area 3 - **MENOTTI Annapaola** - domiciliata per la sua carica presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 113/2024, di seguito per brevità denominato nel presente atto "Ente committente o Stazione

appaltante”;

E

M2P S.R.L. con sede legale in Vigevano (PV) - Via Montegrappa n. 49 - C.F. e Partita IVA 02463440186, nella persona di **Pietro ZANETTI**, C.F. ZNTPTR86R22A010J, nella sua qualità di Legale rappresentante, di seguito “Affidatario o Appaltatore”.

Di seguito, ove intese congiuntamente, le “Parti”.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 1526 del 12/12/2024 il Direttore area 3 dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all’indizione della gara e all’aggiudicazione del servizio di direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento denominato “Torrente Bozzente - Tratti vari - Manutenzione straordinaria tombinature”;
- con determinazione n. 1540 del 13/12/2024 la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho disponeva di procedere all’affidamento del servizio in parola mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 13, c. 6, art. 71 e art.3, lettera f) Allegato I.1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Contratti), individuando come criterio di selezione della migliore offerta,

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo delle offerte presentate e in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti) - Regione Lombardia);

- con determinazione n. 634 del 16/06/2025 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho, si aggiudicava, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice D.lgs. 36/2023 ed in corrispondenza dei verbali di gara, il Servizio in oggetto a favore della società **M2P S.R.L.** con sede a Vigevano (PV) - Via Montegrappa n. 49;

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori pubblici n. 653 del 20/06/2025 si approvava il quadro economico dell'intervento e si adottavano i relativi impegni di spesa;

- l'opera è finanziata con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a valere sui contributi di cui all'articolo 1 comma 139 e ss., L. n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", così come modificato dal Decreto-Legge n.19 del 02/03/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.56 del 29/04/2024;

- è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria in data 23/07/2025 rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 05/12/2025 numero protocollo INAIL50293743;
- l'Affidatario ha costituito garanzia definitiva per un importo di 7.359,42 con polizza fideiussoria n. PC6M1Y43 emessa da ZURICH INSURANCE EUROPE ag. di Milano in data 23/06/2025;
- l'Affidatario ha consegnato la Polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale n. A125C922885-LB emessa da LLOYD'S INSURANCE S.A. in data 06/02/25.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - n. 634 del 16/06/2025, il servizio di

direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento denominato "Torrente Bozzente - Tratti vari - Manutenzione straordinaria tombinature", CUP C42H19000020004 e CIG B4CAE34CCB.

2. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico in oggetto debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

3. Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnicospecialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, viabilità, ecc). Parimenti dovrà essere prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene.

5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.

6. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione del Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per l'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *Lex Specilias* di gara.

7. L'Affidatario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

8. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

9. La disciplina di dettaglio del servizio è contenuta, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato tecnico prestazionale (di seguito anche Capitolato) e negli altri documenti di gara.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico prestazionale;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 - Modalità esecutiva delle prestazioni

1. L'Affidatario del servizio deve, per quanto

necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Affidatario.

3. Il RUP potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

4. L'Aggiudicatario del servizio può valersi di proprio collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'affidatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'affidatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali

collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'affidatario.

Articolo 4 – Compenso professionale, pagamenti e conservazione equilibrio contrattuale

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in **euro 153.075,96**, oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 147.188,42 per prestazioni professionali, ed euro 5.887,54 per contributo previdenziale 4% (calcolato sulle sole prestazioni professionali di euro 147.188,42).

2. Il corrispettivo di cui al comma precedente si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto ed è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.

3. L'attività amministrativa e contabile è normata all'art 7 del Capitolato tecnico prestazionale, mentre i termini di pagamento sono indicati all'art. 12 del medesimo Capitolato.

4. Le misure di conservazione dell'equilibrio contrattuale sono indicate dettagliatamente all'art. 13 del Capitolato tecnico prestazionale.

Articolo 5 - Durata - tempo utile per l'ultimazione

della prestazione - penali

1. L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere (presumibilmente 1 anno) con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con l'emissione del certificato di collaudo.

2. I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione

tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati.

3. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare - a proprio insindacabile giudizio - i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

4. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui al presente Contratto, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili all'Ente committente, lo stesso potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

5. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incipienza, sui pagamenti successivi.

6. L'Ente committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente Committente a causa dei ritardi.

**Articolo 6 - Obblighi dell'affidatario nei confronti
dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs..

3. Rimane strettamente a carico dello stesso Affidatario il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

4. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Articolo 7 – Responsabilità dell’Affidatario

1. L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile.

2. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Contratto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente contratto.

3. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Ente committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

4. L'Affidatario su richiesta scritta dell'Ente committente, o suo delegato, sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Articolo 8 – Perizie di variante

1. L'Affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte

della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

3. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

4. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le

prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

5. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

Articolo 9 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

2. Dovranno essere effettuate, al RUP o ad altra figura delegata dalla Stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche

di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

3. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente contratto, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dal Committente dopo l'aggiudicazione.

4. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

5. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 – Impegni del committente

1. L'Ente committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'atto della consegna del servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto

svolgimento dell'incarico.

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

3. L'Ente committente s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Articolo 11 - Verifiche del committente sullo

svolgimento delle attività

1. L'Ente committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante il RUP, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'Ente committente non esonera né limita in ogni caso

l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Ente committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

3. È facoltà dell'Ente committente accettare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

4. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire all'Ente committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati

personalì.

5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Ente committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell'Ente committente, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, all'Ente committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

7. L'Ente committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione,

l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti dell'Ente committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

Articolo 12 – Cessione del contratto

e cessione del credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante quale debitrice.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 13 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola

risolutiva espressa, nelle ipotesi elencate all'art. 18 del Capitolato tecnico prestazionale, nonché qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile anche negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato tecnico prestazionale.

4. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Ente committente, a far data dal ricevimento della stessa.

5. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

6. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

7. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Ente committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

8. In caso di risoluzione del contratto, l'Ente committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 124 del D. lgs. 36/2023.

9. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il l'Ente committente procederà ad incamerare la garanzia definitiva, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 15 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

2. L'Ente recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informazione antimafia, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come

previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR – Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Affidatario

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 17 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuto a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione della stazione appaltante;
- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Affidatario si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP in oggetto indicato.

4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19 - Dichiarazione anti-pantoufle

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 20 - Estensione del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del

comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 21 - Whistleblowing

1. L'Appaltatore prende atto dell'attivazione, da parte dell'Amministrazione committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link:

<https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione

della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 22 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia dei esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 23 – Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- **M2P S.R.L.** V.le Montegrappa n. 49, 27029 Vigevano

(PV) PEC: m2psrl_vigevano@pec.it

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il

ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 25 - Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il

foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

2. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 26 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Rho

Annapaola Menotti, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Pietro ZANETTI, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, **Dr. Matteo BOTTARI**, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra

generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.